

senta delle obiezioni, e l'onorevole Ferri vi ha già accennato.

Ricordo poi all'onorevole Soleri che il *forfait* lo abbiamo già sperimentato, col primo articolo del decreto 14 novembre 1915, n. 626, il quale però non ha fatto buona prova, ed ha dato luogo più che altro a numerose controversie.

Certo, provando e riprovando, a qualche cosa di utile potremo arrivare: ed è probabile che il metodo migliore debba consistere in un metodo misto. Per intanto la Camera si accontenti di approvare la legge, la quale potrà per lo meno incoraggiare gli esperimenti ed avviare verso una soluzione concreta il problema del riscaldamento elettrico, il quale Dio voglia possa essere in grado di rendere utili servigi nel prossimo inverno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È esente dalla imposta erariale di cui all'articolo 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comunale di cui all'articolo 14, lettera c del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di energia elettrica a scopo di riscaldamento ».

(È approvato).

Art. 2.

« Il ministro delle finanze stabilirà le norme e le cautele dirette ad impedire che la energia elettrica denunciata a scopo di riscaldamento sia destinata invece ad uso soggetto a tassa.

« Ai contravventori saranno applicate le pene stabilite dall'articolo 8 del suddetto allegato F ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1674, recanti provvedimenti per la Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre

1915, n. 1674, recanti provvedimenti per la Sardegna.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge: (V. Stampato n. 544-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi, il quale ha presentato il seguente emendamento:

Art. 1. « Sono convertiti in legge i decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911, e 21 novembre 1915, n. 1574, recanti provvedimenti per la Sardegna con le modificazioni di cui nel seguente articolo.

Art. 2. « Il termine di cui agli articoli 21 e 27 della legge 16 luglio 1914, n. 655, è prorogato fino al 31 dicembre 1918.

« Le operazioni riguardanti i beni exadempnivi di cui negli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi recanti provvedimenti per la Sardegna approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, saranno proseguite fino al 31 dicembre 1919 ».

Parli, onorevole Abozzi.

ABOZZI. Col disegno di legge in discussione si propone la conversione in legge di due decreti legislativi, uno in data 24 giugno 1915, l'altro in data 21 novembre 1915. Il primo decreto ha relazione con la legge 16 luglio 1914 con la quale il Governo e il Parlamento credettero doveroso di alleviare con provvedimenti straordinari ed urgenti i danni gravissimi che una persistente siccità, prolungatasi per oltre un triennio, aveva recato all'industria agricola e armentizia dell'Isola.

Credo opportuno ricordare che, nel presentare e dare ragione di questi provvedimenti straordinari, il ministro Cavasola fece due importanti dichiarazioni. Egli disse che alla legge speciale organica per la Sardegna (testo unico 10 novembre 1907) era necessario apportare riforme e miglioramenti, e che queste riforme avrebbe presentate con la maggiore possibile sollecitudine. Le vicende parlamentari hanno allontanato dal Governo l'onorevole Cavasola; ora io prego l'onorevole sottosegretario di Stato all'agricoltura, che in questo momento rappresenta il Governo, di farsi interprete verso il ministro del desiderio che noi abbiamo di sapere se egli condivida il proposito del suo predecessore; se riconosca la necessità e l'urgenza di presentare quelle riforme suggerite dalla esperienza di parecchi anni, per completare e integrare la legge speciale